

## FESTA DI CAPODANNO 2012 IN PRATO DELLA VALLE

### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

**COMUNE DI PADOVA** - Settore Attività Culturali con sede in Via Porciglia 35, rappresentato dal Capo Settore, Dr.ssa Mirella Cisotto

e

la ditta (**SPONSOR**)

premesso che

- negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione è prevista, per l'anno in corso, la realizzazione della consueta Festa di Capodanno in Prato della Valle;
- con determina n. 236 del 12.12.2011, l'Amministrazione ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di sponsor, attraverso cui finanziare parte della spesa relativa alla manifestazione, dando agli stessi la possibilità di usufruire di tutto il battage pubblicitario dell'evento e di esercitare la propria attività commerciale durante la manifestazione, nel rispetto degli artt. 18/24 del Regolamento dei Contratti;
- la procedura ad evidenza pubblica suddetta, conclusasi il giorno 15 dicembre 2011, ha determinato il seguente esito, come da verbale agli atti del Settore:

**individuazione della ditta (SPONSOR) con un'offerta di EURO .....  
(IVA compresa), quale sponsor in esclusiva per il Food & Beverage,**

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

- Il contratto ha per oggetto la sponsorizzazione della tradizionale manifestazione che si svolgerà in Prato della Valle il 31 dicembre p.v.;
- Come benefit, in relazione alla suddetta sponsorizzazione, l'Amministrazione concede alla ditta (**sponsor**) la possibilità di svolgere **attività di food & beverage** in forma esclusiva durante la manifestazione stessa con il posizionamento di massimo n. 4 automarket dalle ore 17.00 del 31 dicembre fino alle ore 02.30 dell'1 gennaio 2012 (sono compresi i tempi di allestimento e disallestimento).

#### **Art. 2 - Obblighi dello sponsor**

La ditta (**sponsor**):

- **si impegna a produrre deposito cauzionale o polizza fidejussoria per l'importo di EURO entro 3 gg. lavorativi dalla comunicazione dell'accettazione offerta dell'Amministrazione;**
- si impegna inoltre a trasmettere tale documentazione al Settore Attività Culturali per consentire il proseguimento dell'iter amministrativo, in tempi congrui;
- dopo aver ricevuto dal Settore Attività Culturali l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di Food & Beverage, di cui al successivo art. 3, provvederà a munirsi dei necessari permessi previsti dalla vigente normativa presso il Settore Commercio, oltre al pagamento delle imposte prescritte (COSAP e TIA) presso il Settore Tributi;
- si farà carico di ogni spesa relativa agli allestimenti, all'allacciamento elettrico e dell'acqua;
- nell'esercizio della propria attività commerciale si impegna inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:
  - spegnimento dei generatori prima dell'inizio (circa ore 23.50) e fino alla conclusione dello spettacolo piromusicale (circa ore 00.20)
  - spegnimento o almeno l'abbassamento delle luci dei banchi nello stesso arco di tempo
  - divieto di vendita bevande per asporto in bottiglie di vetro
  - altre eventuali prescrizioni imposte dagli uffici competenti in base alla vigente normativa
  - rilascio dell'area occupata completamente sgombera e pulita nei tempi previsti dalla concessione.

### **Art. 3 - Oneri a carico del Comune di Padova**

#### **il COMUNE DI PADOVA**

- si impegna, fermo restando quanto previsto all'art. 2, a concedere la possibilità allo sponsor di esercitare la propria attività commerciale di Food & Beverage in forma esclusiva durante la manifestazione, attraverso la concessione all'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 4 - Corrispettivi**

- L'importo della sponsorizzazione dovrà essere versato nelle casse comunali, entro 3 gg. lavorativi dalla data di effettuazione della manifestazione, tramite apposito modello che sarà fornito dallo scrivente Settore;
- il Comune di Padova rilascerà regolare fattura di pari importo.

### **Art. 5 - Annullamento**

- Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di annullare l'evento, a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili, la manifestazione non verrà riproposta e nessun indennizzo potrà essere richiesto all'Amministrazione che restituirà totalmente il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria prodotti.

### **Art. 6- Durata**

- Il presente contratto cessa la sua validità all'atto del pagamento dell'importo pattuito e comunque entro 3 gg. lavorativi dalla conclusione dello spettacolo.

**Art. 7 - Controversie**

- Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente contratto, che non sia possibile redimere in modo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario e il foro di competenza è quello di Padova.

**Art. 8 - Registrazione**

- La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - Il comma - del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Eventuali spese relative alla formalizzazione del presente atto sono a carico del contraente che ne esercita la facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto,

Padova, lì.....

per la ditta  
**il Legale Rappresentante**

per il COMUNE DI PADOVA  
**Il Capo Settore Attività Culturali**  
**Dr.ssa Mirella Cisotto**